

## **Comunicazione congiunta Ministro per la Pubblica Amministrazione - Inps**

### **Introduzione**

La legge n. 46 del 2021<sup>1</sup> ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

In via temporanea e in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l'assegno temporaneo per figli minori (di seguito Assegno temporaneo)<sup>2</sup>.

In attuazione della medesima legge delega, il decreto legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021 a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)<sup>3</sup>.

L'assegno unico universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda<sup>4</sup> dal richiedente la misura, secondo le regole previste in materia di ISEE.

L'AUU sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del *welfare* familiare, cesseranno di avere efficacia:

- (i) le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge<sup>5</sup> che ha istituito l'Assegno temporaneo per i figli minori;
- (ii) le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni<sup>6</sup>;
- (iii) limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l'assegno per il nucleo familiare<sup>7</sup> e gli assegni familiari<sup>8</sup>.

La presente informativa viene, quindi, trasmessa ai seguenti fini:

- (i) **consentire alle Pubbliche Amministrazioni una pianificazione tempestiva dell'adeguamento delle procedure interne** sia per l'erogazione degli assegni ai nuclei

---

<sup>1</sup> Legge 1° aprile 2021, n. 46, recante "Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale", pubblicata nella G.U. n. 82 del 6 aprile 2021.

<sup>2</sup> Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112.

<sup>3</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

<sup>4</sup> Autodichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000.

<sup>5</sup> Decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79.

<sup>6</sup> Articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>7</sup> Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

<sup>8</sup> Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, recati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

famigliari e per gli assegni famigliari sia per l'adempimento, quanto alle detrazioni per i figli a carico minori di 21 anni, degli obblighi di sostituto di imposta gravanti sui datori di lavoro stessi;

- (ii) **raccomandare di dare pronta ed efficace informativa del cambio di regime a tutti i dipendenti.**

In particolare, si raccomanda ai datori di lavoro di voler informare tutti i dipendenti che:

**(i) al fine di poter percepire l'AUU già dal mese di marzo – senza alcuna soluzione di continuità rispetto al precedente regime né, quindi, riduzione delle disponibilità economiche da quel mese - sarà necessario che gli aventi diritto si attivino per presentare le domande di AUU. Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l'assegno decorre dalla mensilità di marzo (per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione).**

**(ii) sarà possibile fare richiesta dell'ISEE aggiornato, da allegare alla domanda per ottenere un assegno pieno, commisurato alla situazione economica del nucleo familiare. Per le domande con ISEE già presentato al momento della domanda, la misura della prestazione viene determinata sulla base dell'indicatore. Nel caso di presentazione dell'ISEE entro il 30 giugno, la prestazione viene conguagliata sulla base dell'ISEE successivamente presentato entro tale data.**

Di seguito alcune ulteriori informazioni che si raccomanda di portare a conoscenza dei dipendenti.